

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Pubblicazione di annuncio relativo a: “variante sostanziale” alla concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo (Cod. Univoco: TO-P-06872), in Comune di Carema, ad uso macellazione di carni destinate al consumo umano ed antincendio assentita alla Macello Piemonte Nord Srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 60-4002/2015 del 11-2-2015; Codice Univoco: TO-P-06872.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Macello Piemonte Nord Srl - P. IVA 10924840019 - con sede legale in Moncalieri, Via Goito n. 3, la “variante sostanziale” alla concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 19 metri in falda superficiale (Cod. Univoco: TO-P-06872; Cod. Utenza: TO15110; Ex pratica preferenziale: 026211), in Comune di Carema - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 20 Particella 462 - in misura di litri/s massimi 12,15 e medi 2,2199 per complessivi metri cubi annui 70.007 di cui ad uso produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi alla fabbricazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano metri cubi annui 70.000 (litri/s medi 2,2197) ed ad uso civile metri cubi annui 7 (litri/s medi 0,0002), da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
 2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in pari data, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
 3. di abrogare e sostituire in toto, con il presente provvedimento ed il collegato disciplinare, qualsiasi atto, disciplinare o provvedimento precedentemente emanato dallo scrivente Servizio ed inerente il pozzo in questione.
 4. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
 5. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
 6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
 7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
 8. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 11-2-2015. (... omissis ...)